

COVID-19

Distanziamento sui luoghi di lavoro

Ultimo aggiornamento DPCM del 2 marzo 2021

Il DPCM del 2 marzo 2021 riconferma quanto fissato con il Decreto del Consiglio dei Ministri 03 dicembre 2020 e allegato 12 protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro fra il governo e le parti sociali, secondo cui:

- la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Ingresso e uscita dalla sede

Vanno favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati dei lavoratori per evitare, il più possibile, contatti nelle zone comuni. Ove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Spazi comuni e spostamenti

- Viene contingentato l'accesso agli spazi comuni con la previsione di sosta ridotta all'interno di tali spazi, il mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone **di almeno 1 metro** (ISS **raccomanda** una distanza di almeno 2 metri) e con areazione continua o almeno 15 minuti ogni ora dei locali. Obbligo di mascherina.
- Va predisposta l'organizzazione degli spazi.
- Va garantita la sanificazione periodica e la pulizia e l'igienizzazione giornaliera dei locali, dei distributori di bevande e snack e delle attrezzature utilizzate frequentemente in modo promiscuo.

Spostamenti interni

All'interno degli ambienti lavorativi gli spostamenti devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni dell'Ente.


- Non sono consentite riunioni in presenza e la formazione in aula. Se urgenti, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovranno essere ridotti al minimo il numero dei partecipanti, garantito il distanziamento interpersonale, l'adeguata pulizia e aereazione dei locali e fatto obbligo di mascherine **preferibilmente** FFp2.
- La formazione a distanza è consentita anche ai lavoratori in smart working.
- In via generale si dovrà preferire e provvedere alla presenza di un solo lavoratore per stanza. Se non realizzabile e in caso di ambienti con più lavoratori le postazioni dovranno essere distanziate **di almeno 1 metro** (ISS **raccomanda** un distanziamento di almeno 2 metri), in posizioni non frontali o comunque in posizione asimmetrica.
- La modalità di lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati così da favorire il distanziamento sociale e il numero di lavoratori in entrata e in uscita evitando aggregazioni sociali per il raggiungimento del posto di lavoro e il rientro a casa.

Area di distanziamento fisico - linee di indirizzo – indicazioni per postazioni di lavoro

L'area di distanziamento fisico da mantenere libera intorno ad ogni individuo viene considerata con un cerchio di 1150 mm di raggio. Tale area è composta da un cerchio interno di raggio 150 mm, che rappresenta la testa e i suoi possibili movimenti, ed una corona circolare esterna, di ampiezza 1000 mm aggiuntivi, che rappresenta l'area di distanziamento minima. Riguardo alla **posizione seduta** il centro del cerchio viene fatto coincidere con l'intersezione tra bordo anteriore della scrivania/tavolo ed il piano mediano della sedia.

Tale schema viene applicato a situazioni nelle quali la prossimità tra due individui non sia occasionale, ma sia prevedibile che il tempo di permanenza in condizioni di prossimità si prolunghi per la durata dell'attività lavorativa da svolgere, aumentando così le probabilità che si verifichino situazioni di contatto stretto.

Figura 1 - Area di distanziamento interpersonale



La postazione con scrivania singola, isolata, non presenta problemi di distanziamento, possono essere prese ulteriori misure per ridurre i rischi derivanti dalle zone di passaggio eventualmente adiacenti.

Se l'area di passaggio è effettivamente usata come passaggio, senza permanenza, quindi, di visitatori nella zona adiacente alla scrivania, l'adozione di **schermi protettivi** non è ritenuta necessaria.

Se si ritiene che l'operatore seduto alla scrivania singola isolata possa essere esposto a rischi derivanti dalla presenza di un'area di passaggio adiacente, è possibile valutare l'aggiunta di uno schermo di altezza $\geq (600 \pm 20)$ mm a partire dal piano di lavoro come illustrato nella seguente figura:

Figura 2 - Postazione di lavoro singola

